

RACCOMANDATA



Incarto n.  
36.2001.00093  
36.2002.00003

Lugano  
14 gennaio 2002

IR/nh

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino



## **Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni**

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione e ricorso del 26 ottobre 2001 formulato da

R.  
rappr. da

contro

la decisione del 23 ottobre 2001 emanata da  
X **Assicurazione svizzera malattie e infortuni,**

in materia di assicurazione contro le malattie

## **in diritto**

### In ordine

- 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

### Nel merito

- 2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità



giornaliera facoltativa. La LAMal accorda prestazioni in caso di infortunio per quanto l'evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Il 1 gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all'art. 75, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

## **B. Assicurazioni complementari**

2.7. Con la sua impugnativa . R chiede che le spese di cura in discussione vengano, semmai dati i presupposti, assunte dalle coperture complementari da essa concluse con l'assicuratore malattia. X , in risposta a domande del



giudice delegato (doc. IX) ha indicato come l'assicurata benefici in particolare di copertura complementare denominata Diversa, oltre che della copertura Natura e per le cure ospedaliere in reparto semiprivato.

L'assicuratore rileva come l'art. 64 LAMal al suo capoverso 8 non permetta la riassicurazione della franchigia e meglio della partecipazione ai costi da parte dell'assicurato. In effetti tale norma è stata introdotta nella LAMal a partire dal 1 ottobre 2000 (FF1999 687; RU 2000 2305 2311) ed in virtù delle disposizioni finali della legge introdotte con la modificazione:

"Contratti, accordi o diritti statuari menzionati negli art. ... 64 cpv. 8 ... decadono all'entrata in vigore della presente modifica"

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma non vi è più possibilità di assicurare la partecipazione ai costi. Dagli atti prodotti dalla Cassa risulta come solo una minima parte delle cure è stata prestata a R prima del 1 ottobre 2000, e meglio le cure del 5 luglio 2000 per complessivi CHF 137,40. Anche per questa parte dei costi, comunque, la copertura assicurativa di cui beneficia l'attrice non prevede una copertura della partecipazione ai costi come desumibile dalle condizioni contrattuali della Diversa prodotte dall'assicuratore.

- 2.8. A ragione poi la Cassa rileva come le cure dentarie causate dall'infortunio rappresentano una prestazione obbligatoria secondo la LAMal. Le condizioni Diversa specificano che tale copertura è complementare all'assicurazione obbligatoria, ossia interviene laddove non ci sia una copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Nella fattispecie non è data tale premessa. In effetti la Cassa ammette l'esistenza, per l'infortunio occorso alla signora R, di un caso di intervento dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria. L'assicurata non può quindi far capo a coperture complementari alla stessa assicurazione.

Alla luce di quanto precede, nella misura in cui R pretende prestazioni dalla X sulla base delle assicurazioni complementari da essa concluse, la petizione va respinta senza carico di tasse e spese.

## B. Assicurazioni complementari

- 1.- La petizione è respinta.
- 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- 3.- Intimazione alle parti.  
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni  
Il giudice delegato

Ivano Ranzani

Il segretario

Fabio Zocchetti

